

SCHEDA 21

Treviso, 7 novembre 1990 – Venezia, 7 aprile 2000

PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

Il Consiglio dell'Ordine, considerato che, soprattutto nell'ambito edilizio (per il rilascio della Concessione Edilizia e del Certificato di Abitabilità / Agibilità), sono richieste al Professionista da parte delle Amministrazioni, Enti e Organi Operativi preposti all'esame delle istanze progettuali, prestazioni aggiuntive ben individuabili ma non comprese tra quelle elencate nella T.P agli artt. 12 e 19, ritiene opportuno formulare una serie di indicazioni mirate a quantificarne i compensi.

Richiamata la delibera relativa alla "progettazione definitiva" (vedi onorario relativo alla redazione di progetto per concessione edilizia - vedi Scheda n. 20).

Confermato il raddoppio delle aliquote parziali a+b della tabella B, che attiene esclusivamente ambiti di "progettazione".

Individua tre quadranti operativi sui quali si sviluppano le "altre prestazioni effettivamente svolte" e aggiuntive, non contemplate nella precedente delibera:

A. Istanze per il rilascio della Concessione Edilizia:

A.1 Parere preventivo e/o Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni Artistici, Monumentali e Storici e/o della Commissione Edilizia Integrata di cui alle ex Leggi 1089/39 e 1497/39 e alle Leggi in materia di vincoli ambientali e paesaggistici, ora D.L. 29.10.1999 n.490;

A.2 Parere preventivo della A.S.L.;

A.3 Parere preventivo per attività commerciali e/o produttive e redazione di relative schede (Circ. Reg. 13/89 e successive modifiche ed integrazioni);

A.4 Parere preventivo e/o Nulla Osta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

A.5 Parere preventivo e/o Nulla Osta della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo ;

A.6 Parere preventivo e/o Nulla Osta del Consorzio di Bonifica;

A.7 Parere preventivo e/o Nulla Osta per vincoli idrogeologici e forestali;

A.8 Parere preventivo e/o Nulla Osta idraulico del Genio Civile;

A.9 Pareri e/o Nulla Osta di altro genere, rilasciati da altri Enti.

B Istanza per il rilascio del certificato di abitabilità'/agibilità':

B.1 Autorizzazione provvisoria e definitiva per lo scarico delle acque nere/bionde su collettore comunale o consortile.

B.2 Dichiarazioni previste dal D.P.R. 22.4.94 n.425.

C Istanze particolari:

C.1 Richiesta di contributi in attuazione di Leggi Speciali;

C.2 Elaborazioni aggiuntive (dichiarazioni, relazioni e grafici) certificanti la rispondenza del progetto alla Legge n. 13/89 e successivo D.M. 14.06.89 n. 236;

C.3 Adeguamento del progetto al parere C.T.R. (per opere pubbliche di interesse regionale).

Prima di entrare nel merito di ogni singola fattispecie si ritiene necessario precisare che il Professionista incaricato e' tenuto a considerare nel "progettare" ogni "indicazione/prescrizione" derivante da norme Legislative pertinenti l'intervento (anche ricorrendo all'aiuto di specialisti) : NON POSSONO QUINDI IN NESSUN CASO ESSERE COMPENSATE PRESTAZIONI DOVUTE A CARENZE E NON CONFORMITA' DELLA PROGETTAZIONE.

DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI

A.1/2/3/4/5

- Si ritiene corretta l'applicazione dell'art. 5 T.P. (compensi a discrezione comprensivi di spese); il compenso viene individuato come sommatoria di vacanze e di spese a pie' di lista (Chilometri, telefono, postali ecc.) tradotto quindi "A DISCREZIONE".
- Se i pareri e/o Nulla Osta comportano revisioni progettuali, la "discrezione" puo' essere determinata applicando l'art. 21, 2° comma della T.P., piu' spese.

A.6/7/8/9; B.1/2

- Si ritiene corretta l'applicazione dell'art.5 T.P. (Compensi a discrezione comprensivi di spese): il compenso viene individuato come sommatoria di vacanze e di spese a pie' di lista (Chilometri, telefono, postali, ecc.), tradotto quindi "A DISCREZIONE".
- Nel caso in cui vengono richieste prestazioni specifiche (calcoli idraulici, ecc., posizionamento scarichi, qualita' e diametro dei tubi, impianti particolari, ecc.) le prestazioni andranno ascritte alla classe e categoria pertinenti con le aliquote della Tab. B in relazione alle prestazioni effettivamente svolte, piu' spese e compensi accessori (art. 13 o 4 e 6).
Non e' applicabile l'art. 18, per prestazioni parziali.

C.1

In relazione alle prestazioni effettivamente svolte (progettazione di max, stime, ecc.) si applica la T.P. in classe e categoria pertinenti con le aliquote parziali della tab. B (di norma a, b e d) relative, senza l'incremento di cui all'art. 18. Spese e compensi accessori con art. 13 o 4 e 6.

C.2

Si ritiene corretta l'applicazione dell'art. 5 T.P. (Compensi a discrezione comprensivi di spese): il compenso viene individuato come sommatoria di vacanze e di spese a pie' di lista (chilometri, telefono, postali, ecc.), tradotto quindi "A DISCREZIONE".

C.3

- Nel caso in cui il voto prescriva adeguamenti progettuali, non dipendenti comunque da negligenza del professionista, si ritiene corretta l'applicazione dell'art.5 T.P. (Compensi a discrezione comprensivi di spese): il compenso viene individuato come sommatoria di vacanze e di spese a pie' di lista (Chilometri, telefono, postali, ecc.), tradotto quindi " A DISCREZIONE".
- nel caso i rilievi regionali comportino una trasformazione del progetto, tale da ascrivere alla categoria delle "varianti" al Professionista spetta un compenso da valutarsi a percentuale, in classe e categoria pertinenti, sull'importo delle opere oggetto di variante, parzializzato secondo la Tab. B, in relazione alle prestazioni effettivamente svolte.

Si rammenta sempre e comunque l'opportunita' di ricorrere al disciplinare di incarico anche per le PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE.

più sopra